

LA NOTIFICAZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

(I principali articoli del codice di Procedura Civile)



NOTIFICAZIONE IN MANI PROPRIE (Articolo 138 c.p.c.)

Il messo può sempre eseguire la notifica mediante consegna della copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario ovunque lo trovi nell'ambito del territorio comunale, non a caso questa forma di notificazione è anche detta "a luogo libero". Il riferimento ai criteri della residenza, domicilio e dimora quali "luoghi vincolanti" è, infatti, rilevante solo nel caso in cui la notificazione non avvenga in mani proprie.

La norma consente di effettuare la notifica in luogo diverso della residenza, domicilio o dimora. In altri termini, si può procedere alla notificazione ovunque venga reperito il destinatario purché nell'ambito del territorio comunale (ad es.: casa di amici, locali pubblici o privati, pubblica via, ecc.).

Pur dovendo considerare la procedura prevista dall'articolo 138 c.p.c. la forma migliore di notifica, e quindi da preferire in quanto porta a diretta conoscenza dell'interessato il contenuto dell'atto che lo riguarda, il messo non è tenuto a girare in lungo ed in largo il territorio comunale per effettuare la notifica in tale forma. A ciò suppliscono altre procedure di notifica egualmente efficaci e sicuramente più economiche (ad es.: quella prevista dall'articolo 139 c.p.c.).

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, la notificazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 138 c.p.c., si considera comunque fatta in mani proprie. In tal caso il messo da atto del rifiuto (ed eventualmente delle ragioni) nella relazione di notificazione.

La copia dell'atto che il destinatario rifiuta di ricevere, dopo la stesura della relata, è restituito unitamente all'originale alla parte od ufficio richiedente.



IRREPERIBILITA' O RIFIUTO DI RICEVERE COPIA (art. 140 c.p.c.)

Se non è possibile eseguire la notifica perché non viene trovato il destinatario o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo 139 c.p.c., la notifica si effettua depositando esemplare o copia eguale dell'atto in busta sigillata nella sede del Comune dove la notificazione deve essere eseguita, affiggendo avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario e dando notizia allo stesso a mezzo lettera raccomandata A.R.

E' opportuno sottolineare che questa forma di notifica può essere legittimamente effettuata solo nel caso che, non trovato il destinatario, l'atto venga rifiutato dai soggetti idonei a riceverlo in base alla legge (art. 139 c.p.c.) e non già a seguito del rifiuto del destinatario, ove venga reperito. Il rifiuto del destinatario, ai sensi del secondo comma dell'articolo 138 c.p.c., equivale, ad ogni effetto, a notifica fatta in mani proprie.

La notificazione di un atto ai sensi dell'articolo 140 c.p.c. può essere effettuata solamente dopo che il messo si sia recato nei luoghi alternativamente indicati dall'articolo 139 c.p.c. (abitazione, ufficio, azienda) senza trovare il destinatario né altro soggetto idoneo a ricevere l'atto.

La procedura da osservare è la seguente:

- a. affissione di avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione, ufficio od azienda del destinatario. Al riguardo è utile precisare che per "porta" si intende l'accesso all'abitazione (locali) in cui dimora il destinatario od ha l'ufficio od azienda e non già l'ingresso dell'edificio in cui si possono trovare, in comune con altri di diversa proprietà, detti locali ovvero il cancello esterno di stabile in multi proprietà. E' poi opportuno che l'avviso non venga affisso in senso proprio e materiale all'esterno della porta, ma inserito, se possibile, al di sotto della stessa o nella cassetta per lettere se ad uso esclusivo dell'abitazione, ufficio od azienda del destinatario e ciò se non altro per evitare che l'avviso stesso possa essere rimosso da terzi. Si osserva poi che la dizione usata nell'art. 140 c.p.c. dal legislatore per l'affissione

dell'avviso "busta chiusa e sigillata" differisce da quella utilizzata per la consegna a terzi o il deposito dell'atto da notificare nell'art. 137 c.p.c. "busta che provvede a sigillare". In conclusione nel primo caso la busta è "chiusa e sigillata" nel secondo solo "sigillata". La questione potrebbe risultare irrilevante poiché una busta sigillata è necessariamente anche chiusa non potendo essere allo stesso tempo aperta e sigillata deposito di copia dell'atto da notificare nella casa comunale, in busta sigillata (ad es. : ufficio messi) riportante all'esterno il numero cronologico della notificazione senza segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto;

- b. invio all'interessato di lettera raccomandata A.R. per informarlo del deposito dell'atto nella casa comunale. Questa forma di notifica presuppone che la residenza, dimora o domicilio del destinatario siano noti e che non sia possibile eseguire la notifica stessa nei modi previsti dagli articoli 138 e 139 c.p.c. per difficoltà di ordine materiale.

La notificazione ai sensi dell'articolo 140 si considera effettuata con il compimento delle tre formalità sopra descritte (affissione di avviso alla porta del destinatario in busta chiusa e sigillata, deposito atto nella casa comunale in busta sigillata, invio al destinatario di notizia del deposito) a nulla rilevando la ricezione da parte del destinatario della lettera raccomandata di notizia del deposito.

NOTIFICAZIONE A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA E DOMICILIO SCONOSCIUTI (art. 143 c.p.c.)

- Si ricorre a questa forma di notificazione quando sono sconosciuti la residenza, la dimora od il domicilio attuale del destinatario e non vi è il procuratore previsto dall' art. 77 c.p.c. La notifica si esegue mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza nota o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita. Se non sono noti il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, una copia dell'atto deve essere consegnata al P.M. con riferimento a quanto prescrive l'art. 49 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
- Per il deposito nella casa comunale si osservano le disposizioni dettate dal terzo comma dell'art. 137 c.p.c. inserendo la copia dell'atto in busta che si provvede a sigillare e sui cui si trascrive il numero cronologico della notificazione senza apporre segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto stesso.
- La notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
- Il messo può legittimamente ricorrere a questa forma di notifica solamente dopo aver esperito tutte le indagini e ricerche possibili suggerite dalla comune diligenza non potendosi basare unicamente sul fatto di non essere a conoscenza della residenza, dimora o domicilio del destinatario. Per tale ragione questa forma di notifica non è ritenuta applicabile in via analogica alle persone giuridiche poiché la sede di queste è rilevabile dai pubblici registri dai quali risulta anche l'indicazione della persona fisica del rappresentante.
- La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. si differenzia da quella prevista dall'art. 140 in quanto, nel primo caso, l'indirizzo del destinatario, malgrado le ricerche, rimane ignoto, nel secondo sono conosciuti o la residenza o la dimora o il domicilio pur risultando impossibile la notificazione per l'assenza del destinatario od il rifiuto dei soggetti legittimati a riceverla.